



STATUTO SOCIALE

SCUOLA DI MUSICA "L'OTTAVA NOTA APS"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA - PATRIMONIO

ARTICOLO 01

E' costituita un'associazione di promozione sociale, non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore) e sue successive modifiche, denominata **SCUOLA DI MUSICA "L'OTTAVA NOTA APS"**

ARTICOLO 02

L'Associazione ha sede in Poggio a Caiano (Po). L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 03

L'Associazione non ha fini politici o di lucro ma civici, solidaristici e di utilità sociale e si propone di promuovere e diffondere la divulgazione della cultura e dell'arte musicale anche quale polo di attrazione e convegno di artisti che mettano a disposizione le loro esperienze e studi attraverso lo svolgimento di attività didattiche, concertistiche e ricreative in genere.

Tali finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'associazione si prefigge di:

- gestire una attività continuativa per l'apprendimento della teoria e pratica della musica classica e moderna;

- programmare appuntamenti musicali allo scopo di approfondire la conoscenza di questo campo;
- promuovere informazione periodica riguardante avvenimenti culturali, più specificatamente musicali, di rilevanza locale, nazionale ed internazionale;
- collaborare con altre associazioni culturali quali filarmoniche e teatri ed altri;
- organizzare concerti, seminari, corsi di perfezionamento, iniziative culturali rivolte al sociale, alla solidarietà e varie e tutto quanto si ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo suddetto.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 04

La durata di detta associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 05

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali contributi di enti pubblici e/o privati, organismi nazionali e/o internazionali, nonché dalla U.E., persone fisiche e/o giuridiche;
- c) da contributi volontari degli associati;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio dell'associazione compatibile con quanto previsto dal codice del terzo settore ed in particolare proventi da



raccolta fondi e esercizio di attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore;

e) da proventi di gestione derivanti dall'esercizio delle varie attività compatibili con quanto previsto dal codice del terzo settore;

f) le quote di iscrizione richieste ai soci all'atto della loro ammissione.

Le entrate dell'associazione sono destinate alla gestione dell'associazione medesima per il raggiungimento dello scopo sociale.

Nessun riparto di reddito o avanzo di gestione, fondo e riserva comunque denominata, potrà essere distribuito o devoluto, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengono, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali.

Le quote associative, non saranno rimborsabili in nessun caso.

ARTICOLO 06

L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo del successivo esercizio e quello consuntivo (rendiconto economico e finanziario) relativo all'esercizio precedente.

Una volta approvato, il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 07

Gli associati si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo. I minorenni hanno solo il diritto di voto ma non possono accedere alle cariche negli organi associativi

Per essere ammessi alla qualifica di socio, qualunque ne sia la categoria, è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1) indicare il nome e cognome, luogo e data di nascita, il codice fiscale, professione e residenza;

2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo decidere su tale ammissione, con delibera motivata nel caso di rigetto, entro quindici giorni dal ricevimento. Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, entro 30 giorni dal ricevimento della delibera di rigetto sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione.

Sono soci fondatori:

- coloro che hanno partecipato alla formale costituzione dell'Associazione

Sono soci ordinari:

- le persone fisiche che intendano far parte dell'associazione e vogliano partecipare alle attività della stessa; se ultraquattordicenni possono anche esercitare il diritto di voto tramite coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Sono soci sostenitori:

- le persone fisiche, gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che ne facciano richiesta e che in qualsiasi forma sostengano finanziariamente o in altro modo l'associazione per il raggiungimento dello scopo sociale.

I soci sono tenuti al versamento, all'atto dell'ammissione, di una quota di iscrizione, il cui ammontare come quello della quota associativa annuale verrà di anno in anno stabilito dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto nell'associazione i soci che hanno corrisposto, nei termini previsti, la quota annuale.

La dichiarazione scritta di recesso del socio ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Sono soci onorari:

- coloro che per meriti speciali saranno chiamati a far parte dell'associazione, su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale; il Consiglio Direttivo sceglierà tra di essi un Presidente Onorario.

La quota associativa è intrasmissibile.

La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile. L'appartenenza ad una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente statuto attribuisce tra gli altri:

- a) il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo;
 - d) il diritto di essere eletti alle cariche associative
 - e) il diritto ad esaminare i libri sociali con preavviso di almeno 15 giorni al presidente;
- il tutto senza limitazione alcuna.

Per qualsiasi categoria di soci prevista dall'attuale statuto, non potranno rivestire cariche sociali coloro che all'atto della loro elezione ricoprono incarichi o rappresentanze politiche pubbliche in partiti in movimenti politico-culturali; parimenti i soci nel periodo del loro mandato, non potranno assumere incarichi o rappresentanze politiche pubbliche in partiti o in movimenti politico-culturali.

Sono espressamente esclusi, rapporti temporanei di tipo associativo.

ARTICOLO 08

La qualità di socio si perde oltreché per recesso e decesso, per scioglimento dell'associazione, per decadenza a causa del mancato pagamento della quota annuale e per esclusione in caso di grave inadempienza agli obblighi sociali.

L'esclusione viene pronunciata dal Consiglio Direttivo per votazione presa a maggioranza assoluta dei voti ma l'escluso può entro 30 giorni dal ricevimento della delibera di esclusione far ricorso all'assemblea la quale decide nella prima seduta utile.

ARTICOLO 09

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo e il revisore dei conti se obbligatori per legge;
- il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 10

L'assemblea è formata da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il valore della quota.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria, che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti



con il medesimo diritto di voto, oltre a tutti i membri degli organi associativi, i quali se non soci, non hanno però diritto di voto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza semplice dei soci presenti; essa delibera le modifiche da apportare allo Statuto e dell'atto costitutivo, e quanto altro previsto dal Codice Civile, dal Codice del terzo settore e dal presente Statuto.

I soci sono convocati in assemblea dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente.

L'assemblea è convocata per affissione di apposito "Avviso di Convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata, oppure mediante avviso di comunicazione scritto e diretto a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, e fatto pervenire almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo. Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

L'assemblea potrà essere convocata, su domanda firmata da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea ordinaria potrà essere convocata anche fuori dalla sede legale dell'associazione, purché in altra località sempre del territorio nazionale.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto è necessaria una assemblea straordinaria con i quorum previsti dal presente articolo al comma quattro.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale dell'associazione; i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo salvo in questo caso per l'approvazione dei Bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 11

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di un minimo di tre ed un massimo di tredici membri ed è costituito da soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione, attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo.

Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, il Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo, al fine di esperire al meglio il proprio compito di programmazione, organizzazione, coordinamento ed applicazione dell'oggetto sociale, provvede a nominare



2 insegnanti, in rappresentanza del corpo docenti di musica classica e moderna, i quali potranno partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, senza però diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo nomina uno o più direttori artistici per attuare le direttive tecniche e didattiche del consiglio, anch'essi però senza alcun diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo non può nominare Presidente per oltre due mandati consecutivi lo stesso socio, salvo comunque, che non vi provveda direttamente l'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo non può nominare Presidente, Vice-Presidente, soci che all'atto dell'elezione a consigliere abbiano incarichi o rappresentanze politiche in partiti o in movimenti politico-culturale. Il Presidente, Vice-Presidente, nel periodo del loro mandato non possono assumere incarichi o rappresentanze politico-pubbliche in partiti o movimenti politico-culturali, pena la decadenza immediata dall'incarico.

Si applica inoltre l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo definisce il programma annuale dell'associazione, redige il bilancio preventivo e consuntivo (rendiconto economico e finanziario). Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna, compresi quelli di assumere dipendenti e individuare eventuali collaboratori, determinandone la retribuzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, o quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque almeno una volta l'anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti in prima convocazione tutti i suoi membri, in seconda almeno la metà più uno dei consiglieri e delibera per maggioranza semplice.

A parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente, e in mancanza di questi dal Vice Presidente, e dal Segretario.

Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11 BIS

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ARTICOLO 12

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La delibera di scioglimento e/o messa in liquidazione dell'Associazione dovrà essere presa dai 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, l'eventuale patrimonio residuo, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ARTICOLO 13

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione e i suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio composto da tre Proviviri nominati dall'Assemblea anche fra non soci che giudicheranno con equo apprezzamento senza formalità di procedura.

Il Collegio dei Proviviri resta in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili.

ARTICOLO 14

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

